



REGIONE BASILICATA



fe
asr Basilicata 2007 | 2013

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007 - 2013

REGOLAMENTO CE n. 1698/05

BANDO MISURA 211
**“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli
agricoltori delle zone montane”**
- Annualità 2009 -

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

MISURA 211
“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”

INDICE	Pg.
	1
1. Articolo 1 – Premessa.....	2
2. Articolo 2 – Riferimenti Normativi.....	2
3. Articolo 3 – Obiettivi della Misura/Azione e del Bando	6
4. Articolo 4 – Descrizione tecnica della Misura.....	7
5. Articolo 5 – Soggetti beneficiari.....	7
6. Articolo 6 – Requisiti e condizioni di ammissibilità	7
7. Articolo 7 – Localizzazione.....	8
8. Articolo 8 – Disponibilità finanziaria	8
9. Articolo 9 – Forma ed intensità del sostegno.....	9
10. Articolo 10 – Modalità di presentazione delle domande.....	9
11. Articolo 11 – Modifica della domanda	10
12. Articolo 12 – Documentazione richiesta	10
13. Articolo 13 – Criteri di selezione	11
14. Articolo 14 – Istruttoria e selezione delle domande	12
15. Articolo 15 – Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti	12
16. Articolo 16 –Impegni specifici collegati alla misura	12
17. Articolo 17 – Controlli e pagamenti.....	13
18. Articolo 18 – Domanda di revoca	13
19. Articolo 19 – Comunicazioni	14
20. Articolo 20 – Riduzioni, esclusioni, sanzioni, recuperi.....	16
21. Articolo 21 – Responsabile del procedimento.....	17
22. Articolo 22 – Informazione e pubblicità.....	17
23. Articolo 23 – Disposizioni finali.....	18
24. Articolo 24 – Allegati.....	18

Art. 1

Premessa

Il presente Bando si riferisce alla Misura n. 211 **“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”** del PSR Basilicata 2007-2013.

Le aree montane del territorio regionale sono soggette ad un costante fenomeno di erosione demografica conseguente all'abbandono di attività economiche, con riferimento anche alle attività del settore primario (agricoltura e zootecnia). Ciò causa un ulteriore indebolimento dei sistemi socioeconomici e rappresenta un fattore di rischio per il mantenimento di delicati equilibri ambientali da sempre regolati dalla presenza antropica e favoriti da una gestione sostenibile delle risorse naturali per fini produttivi (suolo, acqua, ecc.).

L'obiettivo della Misura è il mantenimento delle aziende, con particolare riguardo per quelle orientate alla zootecnia, nelle aree montane; esse costituiscono un tessuto imprenditoriale ancora attivo ed in grado di contribuire ad una gestione sostenibile del territorio montano, in quanto caratterizzato da attività prevalentemente estensive. In questi termini, infatti, l'azienda agricola può garantire una costante erogazione di servizi ambientali al di là del presidio territoriale assicurato dalla sua permanenza in tali zone, soprattutto attraverso il rispetto degli obblighi di “condizionalità”.

Art. 2

Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- **Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione** del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione** del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Reg. (CE) n. 1396/2007 della Commissione** del 28 novembre 2007 recante rettifica del regolamento (CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio** del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- **Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio** del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

- **Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione** del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione** del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
- **Reg. (CE) n. 1305/2007 della Commissione** del 7 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR
- **Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione** del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.
- **Reg. (CE) n. 1481/2006 della Commissione** del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.
- **Decisione del Consiglio** (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale .
- Versione consolidata del **Trattato** che istituisce la Comunità Europea.
- **Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio** del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
- **Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio** del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.
- **Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione** del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- **Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- **Orientamenti** in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)
- **Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione** del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- **Orientamenti comunitari** per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01).
- **Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
- **Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

- **Reg. (CE) n. 1935/2006 della Commissione** del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- **Orientamenti comunitari** sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02).
- **Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea;** disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2008/C 82/01).
- **Reg. (CE) n. 146/2008 del Consiglio** del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento(CE) n.1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- **Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione** del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori.
- **Reg. (CE) n. 1550/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- **Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione** del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
- **Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;

- **Decisione 2009/61/CE del Consiglio** del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- **Reg. (CE) n. 1175/2008 della Commissione** del 27 novembre 2008 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 1147/2008 della Commissione** del 31 ottobre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell'allegato I;
- **Orientamenti Strategici Comunitari**, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).
- **Piano Strategico Nazionale**. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008.**
- **Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008;**
- **Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013.**
- **Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore.**
- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi.** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II, 14 febbraio 2008.
- **Normativa comunitaria (direttiva 2004/18/CE) e nazionale (D. lgs. 163/2006 e s. m. i.) in materia di appalti pubblici.**
- D.G.R. n. **678** del **14/05/2007** "Approvazione della proposta regionale del PSR riferita al periodo 2007 - 2013 a valere sul fondo FEASR".
- Decisione n. C (2008) **736** del **18/02/2008** della commissione europea "recante approvazione del programma di sviluppo rurale per la Basilicata per il periodo 2007-2013".

- D.G.R. n. **288** del **04/03/2008** di “presa d’atto della decisione della commissione europea n° C (2008) 736 del 18/02/2008 che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013”, integrata con D.G.R. n. **1185/08**.
- D.G.R. n. **1227** del **30/07/2008** di “presa d’atto delle risultanze della prima riunione del comitato di sorveglianza”.
- D.G.R. n. **2214** del **29/12/2008** di “Applicazione della condizionalità in Basilicata per l’anno 2009”.
- D.M. Mipaf n. **1205** del **20/03/2008** recante disposizioni sanzionatoria in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. CE n° 1782/03 del Consiglio del 29/09/03 sulla PAC e del Reg. CE n° 1698/05 del Consiglio del 20/09/05, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR” e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge n. **898** del **23/12/1986** “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- **Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975**, sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
- **Circolare A.G.E.A. n. 19 del 19.03.2009** “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2009”.

Art. 3

Obiettivi della Misura/Azione e del Bando

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- Contribuire direttamente al raggiungimento dell’obiettivo prioritario di Asse “Tutela del territorio” poiché favorisce la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso un’azione di compensazione degli svantaggi naturali presenti;
- Conservare la biodiversità e tutelare/diffondere i sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico, poiché sostiene la presenza della componente agricola degli ecosistemi montani, favorendone la complessità biologica e paesaggistica attraverso il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole;
- Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

Art. 4

Descrizione tecnica della Misura

La Misura prevede l'attivazione di Bandi annuali finalizzati a corrispondere un'indennità alle aziende agricole delle zone montane orientamento produttivo zootecnico, richiedendo esclusivamente il rispetto delle norme della condizionalità.

Il Bando annuale prevede la presentazione contestuale della domanda di aiuto e pagamento per l'annualità di riferimento. Il valore delle indennità compensative sarà determinato in funzione della dimensione aziendale: il sostegno sarà erogato in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

Art. 5

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli¹, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, con età, per le persone fisiche, inferiore a 65 anni al momento di presentazione della domanda di aiuto; sono esclusi i titolari di pensione di anzianità.

Nel caso d'indennità concesse per superfici agricole sfruttate da una pluralità di agricoltori (pascoli), le stesse saranno concesse a ciascun agricoltore, in relazione alla propria quota di proprietà/possesso dimostrabile da idonea documentazione.

Art. 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Per l'adesione alla presente Misura, occorrono i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

1. conduzione dell'azienda documentata da atto di proprietà, e/o di affitto, e/o di comodato d'uso, regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda, avente una durata residua pari alla durata dell'impegno previsto dalla Misura (successivo punto 3). Non sono ammessi i contratti di affitto unilaterali;
2. iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS) e/o risultare iscritti all'apposito registro delle imprese agricole presso la CCIAA.;
3. impegno a proseguire l'attività agricola sui terreni oggetto dell'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;

¹ Nel caso di Imprenditore agricolo singolo occorre essere titolare di partita IVA, essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatore diretti").

Per gli imprenditori associati, per i quali a presentare domanda è il rappresentante legale autorizzato:

- nel caso di società agricole, di cui al D.Lgs 99/2004 e D.Lgs 101/2005, occorre la titolarità di partita Iva, l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale 2 imprese agricole 2);
- nel caso di società cooperative, occorre la titolarità di partita Iva, l'iscrizione all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- nel caso di società semplice è ammessa la presentazione della domanda a condizione che alla data di presentazione sia stata trasformata in società agricola.

4. possesso di superfici agricole documentate nel Fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99 e alle Circolari AGEA di riferimento, localizzate nelle aree designate dall'articolo 50, paragrafo 2 del Reg. CE 1698/2005;
5. presenza di un rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso fra 0,8 e 3;
6. coltivazione di una superficie minima pari a 2 ettari di SAU;
7. costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale";
8. rispetto dei requisiti obbligatori di cui al Reg. (CE) 73/2009.

I beneficiari devono risultare soggetti affidabili. In applicazione dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006, infatti, sono da considerare irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

A tale scopo sono da intendere inaffidabili i soggetti per i quali nel precedente periodo di programmazione 2000-2006 o nell'attuale PSR Basilicata 2007-2013, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi. Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

L'aiuto non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresе in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Art. 7

Localizzazione

La misura si applica nelle zone montane regionali di cui all'art. 50 Reg. (CE) 1698/2005.

Ai fini applicativi della presente misura, si fa riferimento, fino al 31 dicembre 2009, alle zone montane del territorio regionale definite ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3, paragrafo 3 e ss.mm.ii.

Art. 8

Disponibilità finanziaria

La Misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di 17.743.158,00 Euro.

Al netto delle spese di trascinarsmento, per l'annualità 2009, la disponibilità finanziaria di cui al presente Bando ammonta ad Euro 3.429.603,40.

L'indennità annuale sarà erogata al Beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore (ARBEA).

Art. 9

Forma ed intensità del sostegno

L'aiuto sarà erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SAU.

L'ammontare del premio è fissato, per le indennità compensative applicabili ad aziende ubicate in zone classificate come montane, come segue:

- per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha: 200 Euro/ha;
- per le aziende con superficie > 5 fino a 10 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha e 150 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie > 10 ha fino a 20 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 100 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie > 20: 200 Euro/ha per i primi 5 ha, 150 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 50 Euro/ha per la restante superficie.

Art. 10

Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo unico aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati da ARBEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente per il tramite dei CAA, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (ARBEA) e disponibile sul portale ARBEA/SIAN, nel rispetto delle modalità previste.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento, presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/06. La medesima domanda vincola il Beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti. Per l'annualità 2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (rilascio sul portale ARBEA/SIAN) è il **15 maggio 2009**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2009, della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Reg. (CE) 796/2004. In particolare, è consentito un ritardo di 25 giorni di calendario. Pertanto, sono ricevibili le domande di aiuto/pagamento, rilasciate dal portale ARBEA/SIAN, fino al **9 giugno 2009**. La presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento comporta una riduzione dell'1% del contributo cui avrebbe avuto diritto il Beneficiario se avesse presentato domanda entro il 15 maggio 2009.

Ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria e della Legge 241/90 e s.m.i., sarà possibile effettuare integrazioni della documentazione delle domande di aiuto iniziali, esclusivamente per il tramite dei CAA.

Art. 11

Modifica della domanda

Sono possibili modifiche² della domanda di aiuto/pagamento iniziale, entro il **1 giugno 2009**.

In particolare, le modifiche apportabili riguardano:

- l'aggiunta di singole particelle catastali;
- le modifiche di singole particelle catastali rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- le modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;
- le modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora le modifiche di cui sopra siano connesse a documenti giustificativi o contratti già presentati, è necessario procedere anche alla modifica degli stessi.

Nel caso in cui il Beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui sopra, non sono autorizzate con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e si prende in considerazione la domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15" oltre il termine del 1 giugno 2009 ed entro il 9 giugno 2009 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno 2009, sono irricevibili.

Le domande di modifica presentate tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati, ordinate in appositi elenchi, devono da questi essere consegnate entro il **9 giugno 2009** presso l'ARBEA, secondo le modalità di trasmissione previste dalle procedure ARBEA.

Art. 12

Documentazione richiesta

Gli interessati per accedere agli aiuti di cui al presente Bando di Misura, riferito all'annualità 2009, dovranno presentare la seguente documentazione specifica di Misura:

- 1) Copia cartacea della domanda di aiuto/pagamento ("rilascio" della domanda sul portale ARBEA/SIAN) debitamente sottoscritta dal richiedente;
- 2) Dichiarazione sostitutiva e di impegno (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) – Allegato I;
- 3) Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- 4) Registro di stalla;

² Circolare AGEA n. 19 del 19/03/2009.

5) Deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda per conto dell'imprenditore agricolo associato e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli aiuti concessi.

Entro il **15 maggio 2009**, i CAA trasmettono con nota all'ARBEA l'elenco delle domande rilasciate dal portale ARBEA/SIAN. Tale elenco deve fornire gli elementi indicativi delle domande, secondo quanto l'ARBEA comunicherà in proposito.

Art. 13

Criteri di selezione

I criteri di selezione del PSR relativamente alla Misura di cui al presente Bando, approvati in occasione del I° Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., con i relativi punteggi, sono i seguenti:

	Criteri di selezione	Punteggio
1	Aziende maggiormente estensive (rapporto UBA/ha di superficie foraggera fra 0,8 e 1,9)	35
2	Indice di spopolamento del Comune di appartenenza dei terreni	0-30
3	Azienda inserita in area ad alta valenza naturalistica (area protetta ai sensi della L.R. n. 28/94, Rete Natura 2000)	35

Il punteggio minimo attribuibile è pari a 0, quello massimo è pari a 100. I criteri di selezione danno priorità:

- alle aziende maggiormente estensive, ovvero con un rapporto UBA/ha di superficie foraggera fra 0,8 e 1,9, per le quali il punteggio attribuito è 35;
- alle aziende con terreni di appartenenza ricadenti in Comuni con più elevato saldo migratorio cumulato degli ultimi 5 anni (dati ISTAT), per le quali è attribuibile un punteggio da 0 a 30;
- alle aziende inserite, con una superficie superiore al 50%, in area ad alta valenza naturalistica (area protetta ai sensi della L.R. n. 28/94, Rete Natura 2000), per le quali il punteggio attribuibile è 35.

A parità di punteggio definitivo viene data precedenza, per gli imprenditori agricoli singoli, al richiedente anagraficamente più giovane. Per gli imprenditori associati, di cui all'art. 5, la precedenza per la minore età è attribuita in base all'età media dei soci amministratori.

Art. 14

Istruttoria e selezione delle domande

L'istruttoria, a cura del Responsabile di Misura³, sarà finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto, l'ammissibilità del richiedente e della documentazione presentata.

Al termine del processo conclusivo di istruttoria, verrà predisposto il verbale conclusivo d'istruttoria e gli elenchi relativi alle:

1. domande di aiuto ammesse e finanziabili;
2. domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
3. domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Art. 15

Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Le domande ritenute ammissibili saranno inserite in una graduatoria unica regionale.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate.

Il verbale di istruttoria e gli elenchi, di cui sopra, costituiscono gli allegati alla proposta di Deliberazione di Giunta Regionale, che il Responsabile di Misura, sentita l'AG, trasferisce alla Giunta Regionale per la successiva approvazione e pubblicazione.

Gli interessati, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, potranno presentare ricorsi amministrativi al Responsabile di Misura ed entro i 60 giorni al T.A.R. secondo l'iter specifico.

Esaminati i ricorsi e conclusi i sopralluoghi, si procederà alla pubblicazione sul BUR e sul sito della Regione Basilicata della graduatoria definitiva. In assenza di ricorsi le graduatorie hanno carattere definitivo. In presenza di ricorsi si procederà al riesame delle domande interessate, nel rispetto della normativa vigente ed alla successiva riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria.

Sulla base della graduatoria definitiva, il Responsabile di Misura provvede, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, a comunicare ai singoli soggetti proponenti che hanno presentato domanda di aiuto (ammessi e non ammessi) l'esito dell'attività di istruttoria, valutazione e selezione.

Art. 16

Impegni specifici collegati alla Misura

I Beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- A consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- A rispettare, sull'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui al Reg. CE n. 73/2009 (Condizionalità).
- A presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

³ Attività delegata dall'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 all'ARBEA e disciplinata secondo procedure condivise.

- A presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- A costituire o aggiornare il fascicolo unico aziendale;
- A conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno.
- Ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall' Organismo Pagatore e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione.

Art. 17

Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, dei requisiti minimi e del corretto utilizzo dei criteri di selezione. Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore ARBEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 18

Domanda di revoca

La domanda di aiuto, o una parte di essa, può essere revocata per iscritto, ed in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Nel caso in cui il Beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con specifico riferimento alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. presentare una domanda di revoca, totale o parziale.

Il Beneficiario può presentare domanda di revoca parziale, solo in relazione alle seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti.

Qualora la domanda di revoca non contenga l'indicazione della domanda iniziale ovvero all'ultima modifica presentata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

I medesimi soggetti responsabili dell'istruttoria sulla domanda iniziale verificano la richiesta di revoca presentata dal Beneficiario.

La presentazione della domanda di revoca segue le modalità di trasmissione previste dalle procedure ARBEA.

Art. 19

Comunicazioni

Sono previste due tipologie di comunicazioni :

- 1) Comunicazione ai sensi dell'art. 44 Reg (CE) 1974/2006, relativa alla cessione di azienda;
- 2) Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, relativa a casi di forza maggiore.

1) Nel caso di cessione di azienda, l'art. 44 Reg (CE) 1974/2006, prevede che, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario possa cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto che può subentrare nell'impegno per il restante periodo. In particolare, per <<cessione di un'azienda>> si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

Un'azienda non può essere ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può essere erogato al *cedente* (l'agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore) in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere erogato al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi, il cessionario informa il Responsabile di Misura e l'OP dell'avvenuta cessione (con *Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE n. 1974/2006*) e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal Responsabile di Misura;
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

Dopo che il cessionario ha notificato al Responsabile di Misura la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

- d) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
- e) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- f) l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al Reg. CE 796/2004 art. 74 paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4 lettera b) del medesimo art. e regolamento.

Il Responsabile di Misura può anche decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso, però:

- nessun aiuto è versato al cessionario
- si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui alle lettere da a) a f).

2) Nei casi di forza maggiore, per la presentazione della *Comunicazione* ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, e per la documentazione probante, al fine di consentire il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, si indicano i seguenti casi di forza maggiore potenzialmente ricorrenti e la relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da** *certificato di morte*;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da** *eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale*;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da** *provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate*;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da**:
 - o provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
 - o certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da** *denuncia alle forze dell'ordine*;
- f. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da** *certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia*; (vedi nota precedente).
- g. **fitopatie** che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale, **comprovate da** *ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente*. (vedi nota precedente).

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del Beneficiario) al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, **entro 10 giorni** lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore lettera a) *Decesso del Beneficiario*, e lettera b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti

di ammissibilità previsti nel presente Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 20

Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 Reg. CE n. 796/2004, gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni** ed **esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo amministrativo e/o in loco*, dovessero essere rilevate **infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** degli aiuti, fino all'**esclusione** degli stessi, (Reg. CE 1975/2006: art. 16 e 18 per la verifica dei requisiti di ammissibilità, artt. 22-24 per il rispetto della condizionalità), secondo quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo Pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile di Misura.

Il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo Pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal Beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al Beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (quattro anni se il Beneficiario ha agito in buona fede). Compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, non è esigibile la restituzione di importi minimi, al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. 1205 del 20/03/2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” e s.m.i.;

- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) n. 796/2004 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e s.m.i.

Art. 21

Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente *pro-tempore* dell’Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità, Dr. D’Agora; il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente da ARBEA e pubblicato sul sito www.arbea.basilicata.it.

Art. 22

Informazione e Pubblicità

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il presente Bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it) e sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR), sul sito ARBEA www.arbea.basilicata.it.

Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007- 2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale di ARBEA aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono: 0971/601539 (sede di Potenza), 0835-330666 (sede di Matera), 0975-354280 (sede di Tramutola) e sul sito internet www.arbea.basilicata.it a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando.

Art. 23

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Art. 24

Allegati

Allegato I – Dichiarazione sostitutiva e di impegno (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.). P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" - Bando Annualità 2009.

Allegato I – Dichiarazione sostitutiva e di impegno (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.).

P.S.R. Basilicata 2007-2013 - Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” - Bando Annualità 2009.

Spett.le ARBEA

Via della Chimica, 103

85100 - POTENZA

Il/la sottoscritto/a signor/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
in via _____
in qualità di _____
(titolare/contitolare/rappresentante legale) dell'impresa agricola _____
con sede nel Comune di _____ via _____
P. IVA _____
C.F. _____ per fornire elementi utili alla stesura della graduatoria relativamente
alla domanda n. _____ presentata a valere sulla Misura 211 del PSR Basilicata 2007-
2013, a seguito della pubblicazione del Bando per l'Annualità 2009 (B.U.R. n. del).

DICHIARA

ai sensi del DPR 445/00, articoli 46 e 47, e successive modifiche e integrazioni sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci:

1. la conduzione dell'azienda, documentata con atto di proprietà, e/o di affitto, e/o di comodato d'uso, regolarmente registrati alla data di presentazione della domanda, avente una durata residua pari alla durata dell'impegno previsto dalla Misura (di cui al successivo punto 3);
2. di essere iscritto (N. di iscrizione _____, anno _____) nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS) e/o essere iscritto (N. di iscrizione _____) all'apposito Registro delle imprese agricole presso la CCIAA di _____;
3. di impegnarsi a proseguire l'attività agricola sui terreni oggetto dell'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
4. di essere in possesso di superfici agricole, documentate nel Fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99 e alle Circolari AGEA di riferimento, localizzate nelle aree designate dall'articolo 50, paragrafo 2 del Reg. CE 1698/2005;
5. la presenza di un rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso fra 0,8 e 3, ovvero pari a N. UBA ____ / ha _____;
6. di coltivare una superficie minima pari a 2 ettari di SAU, pari a _____ ha;

7. di aver costituito e/o aggiornato il "Fascicolo unico aziendale";
8. di rispettare i requisiti obbligatori di cui al Reg. (CE) 73/2009.
9. di non essere un soggetto inaffidabile, in conformità a quanto previsto dal Bando di Misura.
10. ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
11. di impegnarsi, a partire dalla data di presentazione della domanda:
 - 11.1) a rispettare, sull'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui al Reg. CE n. 73/2009 (Condizionalità);
 - 11.2) a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
 - 11.3) a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti, per la annualità successive a quella iniziale;
 - 11.4) a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
 - 11.5) ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione;
 - 11.6) a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;

In allegato alla presente si fornisce la documentazione.

Data _____

Firma⁴ _____

⁴ In applicazione dell'art.38 del DPR 445/2000, si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.